

REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

(approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. del)

Art. 1

La disciplina

1. Le progressioni economiche sono disciplinate dal presente regolamento, che riprende i principi dettati dalla normativa, con specifico riferimento all'art. 23 del D. Lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D. LGS n. 74 del 25 Maggio 2017 e all'art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001; dai contratti collettivi nazionali di lavoro, con specifico riferimento all'art. 16 del CCNL 18 Maggio 2018, e dal contratto collettivo integrativo decentrato stipulato in data 30.12.2019.
2. Le progressioni economiche sono uno strumento di valorizzazione delle professionalità acquisite dai dipendenti, nonché di riconoscimento dell'impegno profuso e del raggiungimento di risultati importanti per l'amministrazione.
3. Le progressioni economiche sono effettuate sulla base di criteri selettivi.
4. Al fine di salvaguardare la logica premiante dell'Istituto e non creare un penalizzante irrigidimento delle risorse del fondo, si quantificano, annualmente, le risorse della parte stabile del fondo per le politiche di sviluppo del personale da destinare alle progressioni economiche;
Tra i soggetti che non hanno titolo a partecipare alle selezioni, in particolare, sono compresi i dipendenti che non hanno maturato l'anzianità richiesta e coloro che sono nell'ultima posizione di progressione economica nella categoria.
5. In sede di ripartizione annuale del fondo si provvede al finanziamento delle nuove progressioni economiche, nel rispetto del vincolo di cui al precedente comma.
In ciascuna selezione il numero massimo di progressioni orizzontali che potranno essere effettuate per l'accesso alla posizione economica superiore rispetto a quella di appartenenza, non potrà superare l'importo delle risorse destinate nel fondo dell'anno di indizione della selezione. A tal fine, in base alla graduatoria conseguente ai punteggi ottenuti in sede di valutazione, si procederà con scorrimento della stessa fino ad esaurimento delle predette risorse. La graduatoria non avrà effetti successivi per future ulteriori progressioni per le quali dovrà essere rinnovata l'intera procedura.

Art. 2

I requisiti

1. Possono partecipare alle selezioni per le progressioni economiche i dipendenti in servizio a tempo indeterminato nell'ente al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello della selezione.
2. Per poter partecipare a tali selezioni occorre avere maturato, alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione, l'anzianità di almeno 24 mesi nella posizione economica immediatamente precedente.
3. Nel calcolo dell'anzianità di cui al precedente comma 2 sono compresi anche i periodi prestati presso altre amministrazioni del comparto e quelli prestati a tempo determinato presso lo stesso ente e/o presso altre amministrazioni del comparto.
4. Non possono essere ammessi alla selezione i dipendenti che nell'ultimo triennio non hanno ottenuto almeno la media di 70/100 nella valutazione.

Art. 3

La procedura

1. A seguito della quantificazione delle risorse della parte stabile del fondo da destinare alle progressioni economiche, la Giunta Municipale con propria deliberazione indice la procedura per l'attribuzione delle progressioni economiche e contestualmente approva il relativo bando.
2. Il bando, di cui al comma precedente, viene pubblicato all'albo pretorio on line per almeno 7 giorni e reso noto a tutti i dipendenti.
L'avviso della selezione sarà redatto dal Responsabile dell'Ufficio Personale per le cat. da A a C e dal Segretario Comunale per la cat. D;

3. I dipendenti interessati presentano, entro il medesimo termine di pubblicazione del bando, apposita istanza mediante fac simile di domanda, allegato al bando.
4. Entro i 10 giorni successivi i responsabili di Area e il Segretario Comunale formulano le graduatorie per il personale di cui al c. 2 esaminano le istanze ed assegnano il relativo punteggio in relazione ai fattori previsti dai successivi articoli del presente regolamento.
5. Il Responsabile dell'Ufficio personale forma, altresì, la graduatoria e la approva con determina, indicando il punteggio complessivo riportato da ciascuno. Tale graduatoria viene pubblicata per almeno 15 giorni sull'albo pretorio on line ed affissa in luogo facilmente accessibile a tutti i dipendenti. Decorso tale termine, essa diventa definitiva.
6. Le progressioni economiche hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di avvio delle procedure di selezione nel quale è stato sottoscritto il contratto integrativo che ha previsto sia l'attivazione dell'Istituto sia la previsione delle necessarie risorse.
7. A parità di punteggio viene data la precedenza al dipendente con più anzianità di servizio; nel caso di ulteriore parità la precedenza spetta al più anziano di età.

Art. 4 Criteri di selezione

1. I dipendenti che nell'arco del triennio precedente hanno riportato sanzioni disciplinari definitive superiori al richiamo scritto, non potranno partecipare alla selezione.
2. Per stabilire il punteggio di ciascun dipendente in possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione viene calcolata la media dei punteggi attribuiti nelle schede di valutazione del triennio precedente a quello relativo all'anno di eventuale attribuzione della progressione. In caso di assenza prolungata, vengono prese in considerazione le valutazioni esistenti, escludendo quelle relative al periodo di assenza.
3. In caso di parità, il punteggio verrà assegnato secondo i seguenti criteri:
 - a) al dipendente che si trova nella prima posizione economica della categoria;
 - b) al dipendente che ha effettuato l'ultima progressione economica più indietro nel tempo;
 - c) al dipendente con maggiore anzianità di servizio, secondo la seguente tabella:

DA ANNI	AD ANNI	PUNTI
0	2	0
3	4	2
5	6	4
7	8	6
9	10	8
11	oltre	10

in caso di ulteriore parità, la progressione verrà attribuita al dipendente in base all'età anagrafica (dipendente più anziano).

4. Alla data di attribuzione di ciascuna progressione orizzontale, l'anzianità del dipendente che ne ha beneficiato viene azzerata e ricomincia a decorrere sino all'attribuzione di una progressione economica nella categoria.

Art. 5 Valutazione

1. La valutazione, ai fini della progressione economica, del personale funzionalmente dipendente dal Responsabile di Area è a cura dello stesso e deve essere consegnata al dipendente interessato, il quale potrà effettuare ricorso al Nucleo di Valutazione o analogo organismo entro 10 giorni dalla data di consegna.
Il Nucleo di Valutazione o analogo organismo, essendo la valutazione un'espressione del potere datoriale, potrà al massimo, ricorrendone le motivazioni, invitare il Responsabile di Area a rivedere la valutazione.
Sul ricorso si decide con provvedimento motivato a cura del Responsabile cui il dipendente è assegnato di norma entro i successivi 10 giorni dalla presentazione.

2. In caso di spostamento nel corso dell'anno e/o di utilizzazione congiunta del dipendente in più aree, la valutazione è effettuata dal Responsabile in cui l'attività è stata svolta in modo prevalente.
3. La medesima procedura viene adottata per i dipendenti di cat. D la cui valutazione è affidata al Segretario Comunale e deve essere consegnata al Responsabile di cui si tratta, il quale potrà effettuare ricorso, entro 10 giorni dalla consegna, al Nucleo di Valutazione o analogo organismo. Sul ricorso decide il Nucleo di Valutazione o analogo organismo con provvedimento motivato, di norma entro i successivi 10 giorni dalla presentazione.
4. La graduatoria degli aventi diritto alla progressione economica verrà pubblicata successivamente al completamento degli iter di cui ai precedenti commi.

ART. 6

Decorrenza

L'attribuzione della progressione sarà effettuata con provvedimento della Responsabile dell'area di appartenenza. Il valore economico della progressione è riconosciuto dal 1 di gennaio dell'anno di indizione della selezione.